

COMUNE DI PETTINEO (ME)



SOCIETÀ D'AMBITO

Atome1 s.p.a.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'adozione, l'applicazione, la riscossione volontaria e coattiva della tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani prevista dall'art.49 del D. Lgs. 5.2.1997, n.22 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999, n.158.
2. Il presente regolamento determina le classificazioni delle categorie, dei locali e delle aree in base alla loro capacità di produzione dei rifiuti urbani, stabilisce le condizioni, modalità ed obblighi connessi alla applicazione e riscossione della tariffa di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2 - Istituzione della tariffa

1. Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti solidi urbani in tutte le fasi in cui si articola il servizio (spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento) e comunque per tutti i servizi e le prestazioni contenute nel contratto di servizio, è istituita la tariffa, come disposto dal comma 2 dell'art. 49 del D. Lgs. n. 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento di cui all'art. 2 del D.P.R. 158/99.
2. La tariffa è applicata dal 1.1.2005; dalla stessa data è soppressa la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, di cui al D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del Dlgs. 30.12.92, n. 504. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il Gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.
3. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tali ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi 6 dalla entrata in vigore delle nuove previsioni. Sono fatti salvi i limiti dell'autonomia normativa comunale di cui all'art.3 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Art. 3 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, svolta in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle citate aree (*ove previsto dal contratto di servizio*), ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni, oltre che dal regolamento comunale previsto dall'art. 21, comma 2, del predetto decreto legislativo.
2. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati effettuata in regime di privativa è estesa a tutto il territorio comunale. Se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 200 metri, la quota fissa della tariffa è dovuta nella misura intera mentre quella variabile nella misura ridotta di cui al successivo art. 19, comma 1, numero 1), fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti

urbani negli appositi punti di raccolta.

3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per causa di forza maggiore o per agitazioni sindacali o sciopero o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa, laddove la predetta interruzione non superi i tre giorni lavorativi.
4. Il gestore del servizio, a cui è affidata l'intera gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati nonché la delega alla riscossione della TIA, è individuato nella società ATO ME 1 S.p.A. e nei soggetti da essa individuati e/o delegati.

Art. 4 – Presupposto della tariffa e soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da chiunque conduca, occupi oppure detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte operative ad uso privato, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. L'obbligazione per il pagamento della tariffa e per la denuncia sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e/o i conviventi e, comunque, tra coloro che utilizzano in comune i locali o le aree stesse.
3. La tariffa è altresì dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente, locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio, secondo quanto previsto al successivo art. 14.
4. Sono esclusi dalla tariffa i locali e/o le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
5. Nel caso di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, ferma restando nei confronti di questi ultimi la responsabilità solidale, nei casi di inadempienza del soggetto che gestisce i servizi comuni, rispetto a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
6. Per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della tariffa dovuta, per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermo restando che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, questi ultimi rimangono responsabili dei relativi obblighi e del versamento della tariffa dovuta.
7. Per i locali ad uso abitativo ammobiliati e dati in godimento per periodi pari od inferiori all'anno, la tariffa è dovuta dal proprietario.
8. Per i locali e/o le aree scoperte ad uso non istituzionale utilizzati dal Comune, la tariffa fa carico all'Ente stesso; le relative somme sono finanziate nel bilancio comunale e versate dal Comune al gestore del servizio.
9. La conduzione, l'occupazione o la detenzione di locali si presume effettuata con la presenza di mobilio, attrezzature e/o impianti, e l'allacciamento anche a uno soltanto dei servizi a rete, finché queste condizioni permangono, fermo restando:
 - a) che l'occupazione di locali per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di

prova contraria, dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica;

- b) che l'occupazione di locali e/o aree per un'utenza non domestica si presume quando risulti il rilascio di concessione, autorizzazione ovvero sia stata presentata denuncia di inizio attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 5 – Termini per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale perdura la conduzione, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, di cui all'art. 4.
2. L'applicazione della tariffa decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione, l'occupazione e/o la detenzione.
3. La cessazione nel corso dell'anno, della conduzione, dell'occupazione o detenzione, dà diritto all'abbuono o rimborso della tariffa, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 22. Negli altri casi l'abbuono o il rimborso decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di cessazione.
4. In caso di omessa denuncia di cessazione, nel termine di cui al successivo art. 22, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero nel caso che la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio.
5. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della tariffa, escluso i presupposti per l'attribuzione delle esenzioni o agevolazioni di cui al successivo art. 20, comporta il recupero, l'abbuono o il rimborso della differenza di tariffa, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 22. Negli altri casi l'abbuono o il rimborso decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di variazione.

Art. 6 – Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata con deliberazione dell'organo comunale competente, ai sensi del regolamento approvato con D.P.R. 27.04.1999 n.158.
2. Ai sensi del punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, la tariffa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti incompressibili del costo del servizio e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione.
3. La tariffa è applicata sulla base del Piano Finanziario di accompagnamento previsto e redatto conformemente all'art.8 del D.P.R. 158/99.

Art. 7 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di “utenze domestiche” e “utenze non domestiche”.
2. I costi da coprire in applicazione della tariffa sono ripartiti dal Comune, secondo quanto previsto nel PF, tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni per le utenze domestiche di cui all’art. 49, comma 10, del D. Lgs. 05.02.1997 n.22.

Art. 8 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell’applicazione della tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell’attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nell’atto di autorizzazione o di inizio attività. Il gestore del servizio non è tenuto a comunicare l’avvenuta variazione di categoria dovuta a modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto al successivo comma 3.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR_158/99, sono classificati nell’ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d’uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. In sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche il Comune, in sede di approvazione del PF, può individuare nelle categorie previste dal D.P.R. n. 158/99, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti. Con tale provvedimento vengono altresì individuati i coefficienti KC e KD.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, salvo il caso in cui, per l’esercizio dell’attività stessa, siano utilizzati locali e/o aree che presentino diversa destinazione d’uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, etc...) e siano ubicati in località diverse dal complesso principale.

Art. 9 - Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche è misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale.
2. Si considerano locali tutti i vani, comunque denominati, sia principali che accessori e/o pertinenziali, chiusi da ogni lato verso l’esterno.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.

Art. 10 – Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche è misurata come segue:

- a) per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
 - b) per le aree scoperte operative utilizzate ai fini dell'attività, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono;
2. Nella determinazione della parte variabile della tariffa non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 3. Per le attività di seguito elencate, ove risulti difficile determinare la superficie di locali e/o aree scoperte, sulle quali avviene una contestuale produzione di rifiuti urbani e di quelli di cui al comma 2), la superficie, relativamente alla parte variabile, è ridotta nella misura percentuale indicata:

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
- Autocarrozzerie	75%
- Officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti	70%
- Distributori di carburante	20%
- Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbri, falegnamerie, carpenterie e simili)	30%
- Lavanderie a secco e tintorie non industriali	30%
- Officine metalmeccaniche	50%
- Canili	30%
- Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, veterinari	10%
- Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni, vetrerie, ceramiche	25%
- Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma.	20%

4. Gli utenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della parte variabile della tariffa devono dimostrare al gestore del servizio che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali e comunque non assimilati a quelli urbani, presentando entro il 30 settembre di ogni anno documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso.
5. Per le attività economiche e/o professionali svolte all'interno di locali relativi ad utenze domestiche, la superficie è commisurata a quella esclusivamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività medesima.
6. Per la determinazione della superficie di riferimento si applicano le norme di cui ai commi 2) e 3) dell'art. 9.

Art. 11 – Determinazione del numero degli occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:

- a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei famiglia conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.
- b) per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune, il numero degli occupanti è quello risultante dalla apposita denuncia presentata dall'utente. In caso di mancata denuncia si calcolerà il numero degli occupanti come al successivo punto c);
- c) per le utenze di cui all'art. 4, comma 6, nonché per le utenze intestate a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello indicato nella seguente tabella:
- numero 1 occupante per utenze con superficie di riferimento uguale o inferiore a mq. 35
 - numero 2 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 36 e mq. 50
 - numero 3 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 51 e mq. 70
 - numero 4 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 71 e mq. 90
 - numero 5 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 91 e mq. 110
 - numero 6 occupanti per utenze con superficie di riferimento superiore a mq. 110
- 2) Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a) e b), sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo; tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa richiesta sia presentata nei termini di cui all'art. 22, fermo restando che negli altri casi gli effetti decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la richiesta. Nel caso di utenza con unico occupante la richiesta anzidetta equivarrà a temporanea cessazione dell'utenza medesima.
- 3) Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari ad 1.

Art. 12 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
2. La quota fissa si calcola prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti, determinato ai sensi dell'art. 11, ed alla superficie dei locali occupati o detenuti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99.
3. La quota variabile è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza. La quota relativa ad ogni singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento in funzione del numero degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99. Fino a quando non siano messi a punto e resi

operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applica un sistema presuntivo assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al DPR n. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

Art. 13 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
2. La quota fissa è calcolata prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, stabilito contestualmente alla determinazione della tariffa, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99, in modo da assicurare la gradualità degli adeguamenti della tariffa, come disposto dal comma 10, dell'art. 49, del D. Lgs. n. 22/97.
3. La quota variabile è calcolata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi, sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. dell'allegato 1) al DPR n. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa, come disposto dal comma 10, dell'art. 49, del D. Lgs. n. 22/97.

Art. 14 – Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'art. 8, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.
3. Gli uffici comunali che rilasciano titolo all'utilizzazione di locali od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, hanno l'obbligo di darne opportuna comunicazione al gestore del servizio che provvederà, sulla base della comunicazione, all'emissione della fattura ed al relativo incasso.

Art. 15 – Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- b) solai, sottotetti non costituenti superficie utile lorda ai sensi della vigente normativa urbanistica, ovvero con altezza media inferiore a ml. 2,00. Se l'altezza media di tali locali è compresa fra ml. 2,00 e ml. 2,70 sarà escluso da tassazione il 40% della superficie;
 - c) locali ed ambienti per la parte con altezza inferiore a ml. 1,50
 - d) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere;
 - e) la superficie degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti; sono soggetti a tariffa i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti ristoro, ecc., esclusivamente nei casi in cui le stesse siano gestite da un soggetto privato.
 - f) unità immobiliari (sia a destinazione abitativa che non) prive di mobili e suppellettili, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi;
 - g) fabbricati inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni;
2. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tariffa:
- a) i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, escluso, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
 - b) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti;
 - c) le aree scoperte pertinenziali od accessorie ad eccezione di aree operative di utenze non domestiche;
 - d) le aree comuni del condominio di cui all'art. 4, comma 4;
 - e) le serre a terra;
 - f) le aree scoperte adibite a verde;
3. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
4. Nella determinazione della parte variabile della tariffa non si tiene conto di quei locali e/o aree catastalmente circoscritti, o di quelle parti di essi la cui superficie sia esattamente determinabile, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ove non sia possibile la determinazione della predetta superficie, ai sensi del presente comma, si applicano le riduzioni di cui all'art. 10.
5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di

leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 16 – Principi inerenti le agevolazioni e le riduzioni

1. In applicazione del principio di cui all'art.7 del DPR 27.04.1999 n°158, attuativo del D.Lgs. 05.02.1997 n°22 art. 49, l'ente locale individua, in sede di approvazione del Piano Economico Finanziario, gli obiettivi annuali di miglioramento delle quantità di produzione dei rifiuti, tenuto conto dell'incremento naturale della loro produzione, da porsi a base della modulazione della tariffa.
2. Al raggiungimento di tali obiettivi, singoli o collettivi in relazione alle tipologie di utenza, è legata l'applicazione della percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa individuata per ogni anno dal comune in sede di approvazione della medesima sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche e all'interno di esse anche differenziatamente per categorie di utenti. Il mancato raggiungimento degli obiettivi e delle economie ad esse connesse, viene conguagliato nell'esercizio finanziario successivo.

Art. 17 – Agevolazioni per le utenze domestiche – raccolta differenziata – Principi.

1. L'organo comunale competente può stabilire annualmente, in relazione alla propria politica ambientale, incentivi e/o agevolazioni rivolti alle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato, nell'ambito di apposito servizio di raccolta (stazione ecologica).
2. Ove il provvedimento di cui al comma precedente preveda una riduzione tariffaria questa sarà applicabile sulla parte variabile della tariffa. Tale percentuale di riduzione non potrà superare la percentuale del 30%.
3. Il provvedimento di definizione delle agevolazioni di cui al presente articolo dovrà contenere indicazione del quantitativo minimo annuo da conferire alla raccolta differenziata.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo, qualora consistano in riduzioni tariffarie, saranno oggetto di specifica agevolazione nell'anno successivo, sulla base dei dati inerenti l'effettivo conferimento, rilasciati dalla stazione ecologica.

Art. 18 – Agevolazioni per le utenze non domestiche - raccolta differenziata - Principi

1. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa, è applicata la riduzione tariffaria di cui al comma seguente, a condizione che il produttore dimostri di aver avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.
2. Tale percentuale di riduzione, stabilita annualmente dall'organo comunale competente in relazione alla politica ambientale adottata, non potrà superare la percentuale del 50% e sarà rapportata alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza.
3. La riduzione si applica sulla tariffa annualmente dovuta, mediante specifica agevolazione da concedersi nell'anno successivo e previa presentazione, entro il mese di gennaio dell'anno

successivo a quello di competenza, della documentazione attestante l'effettivo conferimento al recupero.

Art. 19 – Altre riduzioni

1. Per la determinazione della parte variabile della tariffa sono applicate le seguenti riduzioni:
 1. utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a metri 200 dal punto più vicino di raccolta dei rifiuti **50%**
 2. locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato **40%**
 3. locali relativi ad utenze domestiche tenute a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che non risieda nel Comune, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato **25%**
 4. locali di abitazione allocati all'interno dell'azienda agricola e occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti **40%**
 5. utenze domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici prodotti presso le medesime utenze, utilizzando apposite attrezzature consegnate dal gestore del servizio e posizionate nei pressi delle utenze stesse **70%**
L'utente che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà :
 - a) compilare in ogni sua parte l'apposito modello messo a disposizione dalla Società d'ambito;
 - b) impegnarsi alla corretta esecuzione del compostaggio domestico, osservando quanto è prescritto dal Regolamento Comunale per la raccolta differenziata;
 - c) impegnarsi a non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti ed i rifiuti vegetali prodotti;
 - d) autorizzare la Società d'ambito ad effettuare sopralluoghi di verifica;
 - e) La riduzione è rinnovabile ogni 2 anni, previo accertamento dei requisiti richiesti, sentito il parere tecnico dell'ufficio ecologia.
 6. locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni **33%**
 7. le utenze non domestiche, che con appositi impianti interni all'azienda, provvedono al riutilizzo di scarti di produzione nello stesso ciclo produttivo, riducendo di fatto la produzione dei rifiuti fino a un massimo del **33%**
 8. per le utenze domestiche con abitazioni diverse dalla principale ma tenute a disposizione dei residenti nel Comune **100%**
 9. per le utenze domestiche, intestate a soggetti residenti nel Comune, costituite da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione **100%**
2. Le riduzioni di cui al comma 1) saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno validità dal bimestre successivo alla presentazione della domanda.
3. Il Comune può concedere agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma 10

dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze domestiche. La misura delle predette agevolazioni viene determinata annualmente sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata.

4. Le riduzioni disciplinate con il presente articolo potranno essere applicate sino al limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa.

Art. 20 – Esenzioni e agevolazioni

1. Sono esenti dall'applicazione della tariffa:
 - a) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali, ivi compresi locali e/o aree cimiteriali, ad esclusione di servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere totalmente le relative spese di funzionamento ;
 - b) gli assistiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con prestazioni monetarie o equivalenti dirette a garantire l'integrazione del minimo vitale;
2. E' inoltre riconosciuta al Comune la facoltà di determinare, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, forme di agevolazioni tariffarie:
 - a) per i locali e le aree, adibiti esclusivamente all'attività istituzionale, gestiti da organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla legge 11.8.91 n. 266 e legge regionale 26.4.93 n. 28;
 - b) per le aree coperte e scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, sagre e attività organizzate dalle associazioni di volontariato di cui alla lettera a), dai partiti politici, sindacati ed associazioni legalmente costituite e da qualsiasi altra iniziativa patrocinata dal Comune con apposita deliberazione;
 - c) a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale. In tal caso le agevolazioni saranno determinate con riferimento al sistema ISEE e la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico del bilancio comunale.
3. Per l'ottenimento delle predette esenzioni e agevolazioni deve essere presentata apposita istanza alla società d'ambito, allegando documentazione probatoria.
4. Le esenzioni e le agevolazioni saranno applicate dalla società d'ambito nel rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento.
5. Le esenzioni di cui al comma 1, lettera b) e le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale; il gettito tariffario ad esse corrispondente è versato dal Comune al gestore del servizio con modalità e scadenze preventivamente concordate.
6. Le agevolazioni di cui al comma 2, disciplinate con il presente articolo, non potranno superare il 70% della tariffa dovuta per l'anno di competenza, ivi incluse le altre riduzioni fruite ai sensi del presente regolamento.

Art. 21 - Decorrenza delle esenzioni o delle agevolazioni

1. Le esenzioni o agevolazioni di cui all'art. 20 hanno effetto:
 - a) per le denunce originarie, dalla decorrenza dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 5 comma 2);
 - b) per le denunce di variazione, dall'anno successivo.

Art. 22 – Adempimenti a carico degli utenti

1. I soggetti di cui all'art.4 devono presentare al gestore del servizio, entro 60 giorni dall'inizio della conduzione, dell'occupazione o detenzione di locali e/o aree siti nel territorio del Comune, apposita denuncia originaria da redigersi su modelli predisposti dal gestore del servizio e contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione della tariffa. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione della tariffa rimangano invariati.
2. Ogni variazione relativa ai locali e/o aree o ad altri elementi, che comportino una diversa determinazione della tariffa o che, comunque, influiscano sull'applicazione e riscossione della medesima, salvo quanto previsto al successivo comma 6, deve essere denunciata, nelle medesime forme di cui al comma 1), entro 60 giorni dalla data dell'evento.
3. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti di cui all'articolo 4 sono tenuti a presentare al gestore del servizio, denuncia su apposito modello, entro 60 giorni dalla data dell'evento. Sono cancellati d'ufficio gli utenti che abbiano occupato o detenuto locali e/o aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
4. Le denunce di cui ai precedenti commi sono sottoscritte e presentate da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale e dovranno contenere:
 - a) Per le utenze domestiche:
 - dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - numero degli occupanti dell'abitazione e, se non residenti nel comune, anche i dati identificativi, secondo quanto previsto con il comma 1), lett. a) e b) del precedente art. 11;
 - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati;
 - data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione o variazione, oppure data della cessazione;
 - generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;

- b) Per le utenze non domestiche:

- dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la

presenta (rappresentante legale od altro);

- dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale od istituzionale, istituto, associazione, etc., codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale);
 - attività svolta;
 - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati;
 - data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione, variazione o della cessazione;
 - generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore.
5. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
 6. Per le sole utenze residenti la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sarà applicata dal soggetto Gestore del servizio sulla base delle risultanze anagrafiche.
 7. Qualsiasi variazione anagrafica, intesa quale iscrizione, variazione o cancellazione, ad esclusione di quanto previsto al comma 6, non produce automaticamente alcun effetto al fine dell'applicazione e riscossione della tariffa.
 8. E' facoltà del gestore, al fine di integrare la denuncia presentata, richiedere all'utente dati, informazioni, planimetrie, certificazioni, ecc..

Art. 23 – Riscossione della tariffa

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal gestore del servizio nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di servizio stipulato con il Comune, nonché nel presente regolamento.
2. La riscossione volontaria è effettuata direttamente dal gestore del servizio mediante emissione di fattura ovvero tramite ruolo se affidato ad un Concessionario del servizio riscossione secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602. La riscossione coattiva può essere effettuata tramite ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602/1973.
3. L'ammontare annuo della tariffa è riscosso in un massimo di sei rate.
4. Nei casi in cui debba procedersi al rimborso o al recupero della tariffa a seguito di variazioni nel corso dell'anno di elementi incidenti sull'ammontare della tariffa stessa, ad esclusione di quelli costituenti i presupposti per le esenzioni o le agevolazioni di cui all'art. 20, il gestore opera il conguaglio nella rata successiva.

Art. 24 – Rimborsi

1. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza della tariffa corrisposta, l'utente ha diritto al rimborso, che dovrà essere disposto dal gestore del servizio entro novanta giorni

dalla data di presentazione dell'istanza.

2. L'istanza medesima dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di scadenza del pagamento.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura stabilita dalla legge.

Art. 25 – Attività di controllo, accertamento e recupero – Poteri del gestore

1. Il gestore del servizio svolge tutte le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa ed al controllo dei dati dichiarati nelle denunce.
2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento, il gestore del servizio può:
 - a) richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
 - b) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;
 - c) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori, agli occupanti o ai detentori, sia ai proprietari dei locali e/o aree anche con eventuale richiesta di comparire presso locali comunali;
 - d) accedere alle banche dati in possesso del Comune previa apposita istanza e conseguente atto autorizzatorio del funzionario comunale titolare del trattamento dei dati.
3. L'utente è tenuto a produrre documenti, a fornire le notizie ed eventualmente comparire come previsto al comma 2, entro 30 giorni dalla richiesta. Il gestore, decorso il termine assegnato, emette gli atti di riscossione sulla base degli elementi in possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile;
4. Il gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, a porre in essere le procedure di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con contestuale applicazione degli interessi moratori al tasso legale vigente, nonché delle penalità di cui al successivo art. 26 per i periodi cui la violazione si riferisce;
5. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente delle richieste di cui al comma 3 nel termine concesso e non attivata dal soggetto gestore la procedura di cui al comma 4, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto della tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art. 26 – Penalità.

1. In caso di omessa denuncia il gestore del servizio provvede ad applicare una penale del 100% della tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione. In ogni caso l'ammontare

minimo della penale non potrà essere inferiore a € 100,00.

2. In caso di infedele denuncia il gestore del servizio provvede ad applicare una penale del 50% della maggiore tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore a € 50,00.
3. In caso di denuncia tardiva presentata oltre i termini di cui all'art. 22, ma comunque entro e non oltre 90 giorni, si applica la penale del 12,50% della tariffa dovuta, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione.
4. Qualora il gestore provveda all'accertamento a norma dell'art. 25 e l'utente provveda, su semplice richiesta del gestore alla compilazione e presentazione della denuncia prevista dall'art. 22, la penalità e l'importo minimo di cui al comma 1 sono ridotti del 20%.
5. In caso di omesso o parziale pagamento o di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza, il gestore provvede al recupero del credito, applicando, oltre agli interessi moratori, una maggiorazione dell'importo dovuto nella misura del 30%, oltre le spese degli eventuali solleciti, le spese legali e le spese di notifica dell'atto di riscossione.
6. In caso di inottemperanza alle richieste di cui all'art. 25 comma 2), si applica la penale di €100,00.

Art. 27 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5.02.1997, n. 22 e nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 28 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il Comune, così come previsto dalle vigenti normative, fino all'esercizio 2008 ha la facoltà di contribuire, con propri fondi di bilancio, alla parziale copertura dei costi del servizio. Il pagamento delle quote di competenza avverrà mediante fatturazione diretta secondo i cicli di fatturazione stabiliti dal gestore;
2. Le situazioni tributarie denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa.
3. Nel primo anno di applicazione della tariffa, il termine per la presentazione delle denunce originarie o di variazione, ai sensi dell'art. 22 comma 1, è prorogato al 30 settembre;
4. Per l'anno 2005, primo anno d'applicazione della Tariffa, nella considerazione che non è possibile riferirsi a dati relativi alla gestione integrata, verrà fornita una proposta di piano finanziario preventivo sulla base del quale verrà calcolata una tariffa provvisoria alla quale riferire le fatture di acconto; entro il 31 ottobre, contestualmente alla presentazione del Piano Finanziario relativo all'anno successivo, verrà presentato un Piano finanziario consuntivo sulla base del quale verrà calcolata la tariffa definitiva dell'anno 2005 alla quale verrà riferita la fattura di conguaglio che sarà emessa entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

5. Dalla data dell'effettivo trasferimento del servizio, costituirà preciso onere della società ATO ME 1 S.p.A. effettuare un'adeguata campagna pubblicitaria d'informazione nei confronti della cittadinanza.

Art. 29 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, come disposto dall'Art.18 – comma 7 - dello Statuto comunale, ad avvenuta pubblicazione ed esecutività della delibera di approvazione, entrerà in vigore decorsi 15 giorni consecutivi di ripubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Da tale data cessano di avere efficacia, le norme regolamentari relative alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani di cui al D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, tranne che per il recupero delle partite pregresse. Tuttavia l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2002, continuano ad essere effettuati anche successivamente a termini di legge, dall'Ufficio Tributi del Comune.

INDICE

<i>Art. 1 - Oggetto del regolamento.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 - Istituzione della tariffa.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 4 – Presupposto della tariffa e soggetti passivi.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 – Termini per l’applicazione della tariffa.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 – Determinazione della tariffa.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 – Articolazione della tariffa.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8 – Classificazione delle utenze non domestiche.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9 - Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10 – Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11 – Determinazione del numero degli occupanti.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14 – Tariffa giornaliera di smaltimento.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 15 – Esclusioni.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 16 – Principi inerenti le agevolazioni e le riduzioni.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 17 – Agevolazioni per le utenze domestiche – raccolta differenziata – Principi.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 18 – Agevolazioni per le utenze non domestiche - raccolta differenziata - Principi.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 19 – Altre riduzioni.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 20 – Esenzioni e agevolazioni.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 21 - Decorrenza delle esenzioni o delle agevolazioni.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 22 – Adempimenti a carico degli utenti.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 23 – Riscossione della tariffa.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 24 – Rimborsi.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 25 – Attività di controllo, accertamento e recupero – Poteri del gestore.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 26 – Penalità.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 27 – Norme di rinvio.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 28 – Disposizioni transitorie e finali.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 29 – Entrata in vigore.....</i>	<i>17</i>

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 28/04/2005.
- La citata deliberazione è divenuta esecutiva il 28/04/2005.
- Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 01/05/2005 al 15/05/2005.
- Il presente regolamento è divenuto esecutivo il 16/05/2005.

IL SEGRETARIO COMUNALE